

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 28 febbraio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito la richiesta di accesso, come già rilevato dal Consiglio di Stato in data 9 novembre 2005, è senz'altro legittima e fondata, inserendosi nel quadro degli strumenti posti a disposizione del ricorrente nel quadro di un procedimento giustiziale (ricorso al Capo dello Stato) alternativo al rimedio giurisdizionale, al fine di realizzare un contraddittorio pieno tra le parti.

Trattandosi di accesso endoprocedimentale, l'interesse dell'odierno ricorrente è da ritenersi implicito nel suo essere destinatario del provvedimento finale di decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; d'altra parte, il Consiglio di Stato, con pronuncia dell'Adunanza Generale n.16, ha sin dall'8 febbraio 1990 affermato che "...il principio del contraddittorio, nel ricorso straordinario, deve trovare applicazione non solo con l'accesso degli interessati agli atti

della P.A., ma anche con la comunicazione del deposito di atti, controdeduzioni e relazioni, sia al ricorrente che al controinteressato, al fine di una loro consapevole partecipazione dinamica al procedimento”.

Pertanto questa Commissione ritiene che il richiedente abbia diritto di accedere ai documenti richiesti all'amministrazione.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al sig.

Al sig.....

OGGETTO: *richiesta di copia dell'atto di affidamento all'associazione ricreativa dipendenti difesa anno 2005*

I signori, dipendenti civili dello Stabilimento Grafico Militare di e rappresentanti territoriali di settore, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali U.I.L. e R.d.B., con nota del 27 ottobre 2005, hanno chiesto al Capo dell'unità dell'ente di appartenenza copia dell'atto di affidamento dell'Organismo di Protezione Sociale (O.P.S.) di, facente capo al Ministero della difesa, all'Associazione Ricreativa Dipendenti Difesa (A.R.D.D.) per l'anno 2005.

Gli istanti motivano la loro richiesta, nella loro qualità di rappresentanti sindacali, che hanno contribuito con un loro parere alla formazione dell'atto per il quale hanno chiesto l'accesso, oltre che come fruitori dei servizi erogati dall'Organismo di Protezione Sociale (O.P.S.) di

Non essendo pervenuto loro, da parte dell'ente interessato, alcun riscontro all'istanza formulata, i signori, constatato tale tacito diniego, si sono rivolti alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'Organismo di Protezione Sociale (O.P.S.) di il rilascio della copia della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 10 gennaio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina

dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La richiesta formulata dagli istanti, nella loro qualità di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali U.I.L. e R.d.B, a parere della scrivente Commissione, appare fondata.

E' pur vero che non può riconoscersi alle organizzazioni sindacali un potere generale di controllo sull'attività amministrativa, idoneo a consentire l'accesso a tutti i documenti amministrativi, secondo quanto affermato negli ultimi anni dalla giurisprudenza; ma nel caso di specie e dall'esame degli allegati prodotti dai richiedenti, unitamente all'istanza, sembra emergere chiaramente la sussistenza di un interesse concreto, attuale e diretto degli stessi, volto a verificare la regolarità di un procedimento di cui sono stati parte e di cui saranno destinatari.

Infatti, la Direttiva per gli interventi di protezione sociale nell'ambito delle Forze Armate recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle relative attività, formulata dallo Stato Maggiore della Difesa nel maggio 1999 (All.5 all'istanza di riesame), prevede che prima di procedere all'affidamento in concessione ad Organizzazioni tra il personale dipendente si deve richiedere in merito un parere alle OO.SS.: parere che per questo affidamento è stato espresso, come emerge dai verbali di contrattazione tra Direzione dello Stabilimento Grafico Militare e OO.SS., datati 2 marzo 2005 e 23 marzo 2005 (All. 6 e All. 7 all'istanza di riesame).

Infine, a riprova dell'accessibilità della documentazione richiesta, gli istanti hanno prodotto (All. 8 all'istanza di riesame) l'intestazione di una nota del 21 marzo 2003, in cui l'allora direttore trasmetteva alle OO.SS. la medesima documentazione, vale a dire l'atto di affidamento.

Pertanto, per i motivi su esposti, la Commissione esprime il parere che l'istanza formulata dai signori..... debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla

e, p.c. All'Autorità Portuale di

Oggetto : Ricorso della avverso provvedimento di rigetto istanza di accesso della Autorità Portuale di

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 31.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia

ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con ricorso in data 3.11.2005, l'impresa ha impugnato il provvedimento in data 27.9.2005 dell'Autorità Portuale di, "con il quale è stata respinta la richiesta di accesso ai documenti amministrativi legittimamente avanzata dall'istante impresa il 7.9.2005 afferente alle riunioni del Comitato Portuale presso il Porto di".

Nella suddetta nota l'Amministrazione precisa che è possibile "l'immediata visione" di tale documentazione ma non l'estrazione di copia: afferma, infatti, l'Autorità Portuale con nota del 29.10.2006 n. 5709, rivolta a questa Commissione, ha affermato che "l'eventuale rilascio della copia integrale del processo verbale di seduta dell'Organo Collegiale, ove registrata la trattazione di problematiche del tutto avulse.....dalla vertenza di che trattasi, non avrebbero potuto giovare all'esercizio di difesa del ricorrente stesso".

Dalla documentazione in possesso si evince poi che la è concessionaria di area portuale e quindi ha interesse all'accesso ai documenti richiesti.

Inoltre, la stessa ricorrente ha una causa in corso con l'Autorità Portuale di e quindi "ha interesse ad una migliore difesa e a curare i propri interessi".

Al riguardo, la Commissione esprime l'avviso che la società in oggetto abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta, non ritenendosi sufficiente la mera visione degli atti. La società, infatti, è direttamente interessata, anche in relazione alla causa che ha in corso con l'autorità, ai rapporti tra Autorità Portuale e Comitato Portuale (valuterà poi la stessa società se la copia integrale del processo verbale di seduta dell'organo collegiale possa giovare o meno al suo diritto di difesa).

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Legambiente.....

Oggetto: richiesta parere in ordine all'accessibilità di documenti in possesso del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Ente parco Nazionale Arcipelago

Con nota del 30 agosto 2004, il Presidente di Legambiente....., a seguito di numerose segnalazioni circa la presenza di anomale frequentazioni dell'isola di, e delle isole e delle aree protette di,, e, ha presentato istanza di accesso all'Ente parco Nazionale Arcipelago....., alle seguenti informazioni relative al periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 agosto 2004:

- 1. numero delle richieste pervenute;*
- 2. nominativo degli autorizzati, qualifica, tipo di imbarcazioni autorizzate, tipo di attività scientifica o di altro tipo per le quali le richieste di accesso e svolgimento di attività nelle zone marine 1 di tali isole sono state accolte;*
- 3. atti autorizzativi rilasciati dall'Ente Parco.*

L'Ente, con provvedimento del 22 settembre 2004, ha accolto l'istanza indicata in modo solo parziale rilasciando copia del numero e del fine per il quale i permessi di accesso sono stati rilasciati. Ha motivato, poi, il diniego delle richieste relative ai nominativi degli Enti e delle persone autorizzate, sulla base dell'esistenza di ragioni di riservatezza dei controinteressati e dell'art. 5, comma 4 del Regolamento per l'accesso agli atti ed alle informazioni e per la tutela dei dati personali dell'Ente; mentre ha taciuto sulle altre richieste di cui al punto 2 ed al punto 3.

Avverso tale parziale diniego l'istante ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, al difensore civico della regione, il quale, con provvedimento del 9 novembre 2004, valutata la fondatezza dell'istanza, ha ordinato all'amministrazione di consentire l'accesso qualora non avesse emanato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento confermativo del diniego. Ha rilevato, infatti, il difensore civico che la disposizione regolamentare richiamata prevede che

“Il Presidente dell’Ente Parco, con sua temporanea e motivata dichiarazione, può vietare l’esibizione di altri atti dalla cui diffusione possa derivare un pregiudizio alla riservatezza di persone fisiche persone giuridiche, gruppi, associazioni od imprese”, mentre nel provvedimento di diniego manca il termine di durata del differimento determinando così un’anomala ed ulteriore ipotesi di esclusione di documenti non contemplata dalla legge n. 241 del 1990. Inoltre, il difensore ha osservato che il richiamo, nella motivazione, a generiche esigenze di riservatezza dei controinteressati, non è conforme alla legge, dal momento che il d.lgs. n. 196 del 2003 rinvia la disciplina dell’accesso alla normativa vigente, la quale stabilisce che, anche in caso di trattamento di dati personali inerenti lo stato di salute e la vita sessuale, l’accesso deve esser consentito quando la situazione che si intende tutelare mediante l’accesso è di rango pari a quella del titolare dei dati sensibili. Rileva, infine, il difensore civico che tale ultima considerazione vale anche per l’istante in quanto portatore di interessi diffusi. Pertanto, il diniego fondato su tale argomentazione non è adeguatamente motivato.

L’istante, scaduto il termine dei trenta giorni entro il quale l’amministrazione avrebbe potuto emanare il provvedimento confermativo del diniego, ha indicato all’amministrazione il giorno in cui si sarebbe recata presso gli uffici dell’Ente per prendere visione della documentazione richiesta.

Nonostante il provvedimento del difensore civico, l’amministrazione ha negato nuovamente l’accesso argomentando che non avendo i controinteressati rilasciato autorizzazioni al trattamento dei propri dati e che, trattandosi di documentazione concernente attività implicantì l’utilizzo di sofisticati mezzi tecnologici, dalla loro divulgazione potrebbe derivare un concreto pregiudizio agli interessi dei controinteressati. Ha stabilito, infine, in cinque anni la durata del differimento.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall’art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 15 aprile 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n.

184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame della questione si esprime l'avviso che, come già affermato nel provvedimento del difensore civico, il regolamento sul diritto di accesso dell'Ente Parco nazionale Arcipelago, di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39 del 23 aprile 1999, non prevede casi di esclusione ai quali i documenti, oggetto della richiesta, possano essere ricondotti. Pertanto, il diniego non trova fondamento né nella normativa primaria né in quella secondaria.

Con riferimento, poi, al rapporto tra diritto di accesso e trattamento dei dati personali dei controinteressati, si evidenzia che, ai sensi del citato art. 12 del regolamento, l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare ai titolari del diritto alla riservatezza la presenza di un'istanza di accesso, e, in caso di opposizione al rilascio dei documenti, avrebbe dovuto valutare il "peso" dei motivi opposti dai controinteressati rispetto all'interesse dell'istante ad accedere ai documenti richiesti.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Sig.....

Oggetto : Sig..... c. Università degli Studi di

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 3.11.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia

ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 23.9.2005, il sig., premesso di aver partecipato alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea infermieristica per la provincia di, ha chiesto all'Università degli Studi dil'accesso ai seguenti documenti :

- 1) l'elenco dei quesiti con le risposte esatte;*
- 2) il modulo di risposte e il modulo anagrafico;*
- 3) i moduli di risposte ed i moduli anagrafici dei concorrenti , e
.....*

Con nota in data 11.10.2005, l'Università rispondeva alla suddetta richiesta affermando che "non si ravvedono i motivi per cui, al fine di valutare la fondatezza del punteggio attribuito alla vs prova quest'amministrazione debba procedere ad estrarre copia del modulo risposte e del modulo anagrafico dei candidati,, e, posto che il questionario distribuito a ciascun candidato presentava un ordine differente nella disposizione delle domande".

Con nota in data 15.10.2005, il sig. ha interessato della vicenda questa Commissione, che, esaminata la documentazione trasmessa, osserva che il suddetto ha partecipato alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea infermieristica per la provincia di e quindi ha diritto ad accedere alla documentazione riguardante il concorso e il suo svolgimento : peraltro, riguardo i documenti richiesti, di cui si è detto , si osserva che, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, l'accesso è consentito , per la natura degli interessi coinvolti, nella forma meno invasiva della semplice visione, senza estrazione di copia (cfr., TAR Lazio, sez. I bis, sent. n.2782/2005).

Roma 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Signor

Ministero della Difesa

OGGETTO: *richiesta di accesso agli atti relativi al mancato riconoscimento da parte di un consorzio del 7° livello retributivo*

Il Signor, con nota del 30 gennaio 2006, ha chiesto al Ministero della Difesa – di poter accedere alla documentazione inerente il collaudo della prestazione di assistenza tecnica fornita dal consorzio, avendo egli stesso prestato la propria opera come tecnico per 42 settimane presso l'amministrazione citata e non avendo avuto il riconoscimento da parte del consorzio del 7° livello retributivo, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Seguiva un ulteriore scambio di note tra l'istante e il Ministero della Difesa – , che si concludeva con il non accoglimento dell'istanza del signor, asserendo l'amministrazione interessata che la documentazione richiesta è da considerare inaccessibile: a) perché non qualificabile come documento amministrativo, risiedendo nell'ambito privatistico dell'attività contrattuale che intercorre tra l'amministrazione stessa ed il consorzio; b) perché gli atti sarebbero comunque sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera d), investendo la riservatezza degli interessi industriali commerciali di cui è titolare il soggetto contraente con l'amministrazione; c) infine, perché sarebbe sottratta all'accesso anche ai sensi del punto n. 3 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 14 giugno 1959, n. 519, norma che tutelerebbe l'interesse alla salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale.

Pertanto, il signor, constatato tale diniego si è rivolto, in data 2 giugno 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare al responsabile del procedimento Ministero della Difesa —, il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 2 giugno 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Premesso che si ritiene sussistente e fondato l'interesse diretto, concreto e attuale dell'istante, signor, ad accedere ai documenti richiesti, nella sua qualità di tecnico addetto ai lavori, per i quali non ha avuto il dovuto riconoscimento economico, in merito alle opposizioni formulate dal Ministero della Difesa alla suddetta istanza di accesso si osserva quanto segue.

In primo luogo, non è corretto affermare, al punto a) che la documentazione richiesta è da considerare inaccessibile perché non qualificabile come documento amministrativo, risiedendo nell'ambito privatistico dell'attività contrattuale che intercorre tra l'amministrazione stessa ed il consorzio, considerato l'art. 22, l. n. 241/1990 che come "documento amministrativo", qualifica "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o

di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Anche questa Commissione, nel parere deliberato, in data 10 febbraio 2004, sul regolamento predisposto dall'Istituto nazionale dei tumori, ha già avuto modo di esprimersi in tal senso, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria (C.d.S., Adunanza Plenaria, n. 5 del 4 febbraio 1997; T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 794 del 29 marzo 2004).

Sulla contestazione di cui al punto b), il citato limite della riservatezza degli interessi industriali commerciali, di cui è titolare il soggetto contraente con l'amministrazione nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza afferma la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

Infine, il richiamo al punto c) di una inaccessibilità alla documentazione richiesta sulla base del comma 4, dell'art. 24 della legge n. 241/1990 concreta un evidente errore, trattandosi in questo comma dell'ipotesi di differimento dell'accesso, volendo l'amministrazione sicuramente riferirsi al comma 6 del medesimo articolo. In ogni caso, pur considerando il corretto richiamo normativo cui il Ministero collega il punto n. 3 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 14 giugno 1959, n. 519, norma che tutelerebbe l'interesse alla salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale, la Commissione, non essendo a conoscenza del contenuto della predetta documentazione, non è in grado di valutare se la sua eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia il decreto ministeriale ha escluso il diritto di accesso.

Si prega, quindi, codesto Ministero di far conoscere se nel caso in questione esigenze di salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale, ostino all'accesso alla documentazione richiesta.

Per i motivi su esposti, la Commissione si riserva di esprimere il parere all'esito del riscontro da parte del Ministero della Difesa.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla Sig.ra

Oggetto: richieste di accesso agli atti inerenti la pratica per il riconoscimento della causa di servizio, nonché di copia di una graduatoria concorsuale

La signora, con nota ricevuta dagli uffici responsabili il 18 agosto 2005, ha richiesto alla scrivente Commissione di esprimersi in merito ad un plurimo diniego espresso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Risorse Umane su due diverse istanze di accesso da lei formulate.

L'istante, funzionaria amministrativa, a seguito di un infortunio in itinere, occorso in data 17 novembre 2004, aveva inoltrato al Ministero dell'Interno la pratica per il riconoscimento della causa di servizio, dello status di "impiegato pubblico vittima del dovere e delle azioni di organizzazioni di criminalità mafiosa", nonché per il riconoscimento dell'invalidità permanente e dell'inabilità temporanea e permanente derivante da tale infortunio e per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata.

Successivamente, la signora, si è rivolta, con nota del 9 giugno 2005, al Ministero dell'Interno:

- per conoscere lo stato dell'istruttoria della suddetta pratica,*
- per potere prendere visione di tutti i fascicoli, con la relativa documentazione, che compongono il proprio fascicolo personale, compresa l'eventuale sezione catalogata come "fascicolo riservato",*
- e potere estrarre copia del proprio foglio matricolare, per controllare se si fosse provveduto ad effettuare sullo stesso l'annotazione di attività lavorativa nel settore amministrativo-contabile, formulata con nota del 16 dicembre 1986 della Direzione Centrale per la Finanza Locale ed i Servizi Finanziari.*

L'istante non ha ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza da parte del Ministero dell'Interno.